



REGOLAMENTO

SEZIONE DI PAVIA

EDIZIONE 2008

Approvato dall'Assemblea sezionale del 9-3-2008
Approvato dal C.D.N nella seduta del 15-11-2008

Art. 1

La Sezione di Pavia della Associazione Nazionale Alpini, costituita nel 1922 in base all'Art. 21 dello Statuto, ha sede in Pavia. raggruppa gli Alpini in congedo residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Pavia ed altri che, per motivi vari, chiedono di iscriversi ad essa, pur provenendo da aree diverse.

Si articola in Gruppi che riuniscono gli Alpini di uno o più paesi.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni, *e di coordinare e indirizzare l'attività dei Gruppi secondo gli scopi dell' ANA.* indicati dall'Art. 2 dello Statuto.

EMBLEMI

Art. 2

L'Emblema ufficiale della Sezione di Pavia è il Vessillo come previsto dall'art. 3 allegato 2 dello Statuto.

Sul vessillo sono apposte le medaglie d'oro:

- al valor militare concesse a Magnani e Bascapé,
- al valor civile concesse all'ANA per le benemerienze acquisite negli interventi in occasione del terremoto del Friuli nel 1976, quella concessa e in occasione dell'alluvione in Val Padana nel 1994 e quella concessa dalla CRI.

L'emblema ufficiale dei Gruppi è il Gagliardetto come previsto dall'art. 3, allegato 3 dello Statuto.

Art. 3

Il Vessillo interviene:

1. Alle manifestazioni indicate come nazionali, di raggruppamento e a quelle sezionali indicate dal Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) all'inizio di ogni anno, organizzate dai Gruppi cui interviene il Presidente della Sezione o suo delegato.
2. A seguito di invito:
 - alle cerimonie, manifestazioni e ricorrenze delle Forze Armate;
 - alle manifestazioni di rilievo organizzate dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma;
 - alle manifestazioni patriottiche, organizzate dalle Amministrazioni locali non in contrasto con lo spirito dell'Associazione.

L'intervento del Vessillo ad altre manifestazioni, come previsto dall'Art. 4 del Regolamento nazionale, è deciso di volta in volta dal Presidente della Sezione tenendo conto che esse devono essere conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione che è apartitica.

Art. 4

Il vessillo deve essere portato da un Alfieri e scortato dal Presidente della Sezione o in sua vece da un suo rappresentante che può essere in ordine prioritario un Vicepresidente, un Consigliere sezionale, un Capo Gruppo o anche un alpino da lui designato.

SOCI ORDINARI

Art. 5

Si considerano Soci ordinari della Sezione coloro che avendo prestato servizio militare nei reparti alpini per almeno due mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.

La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere:

- redatta sul modulo fornito dalla Sezione
- corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capogruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo tipo predisposto dalla sede nazionale.

Art. 6

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti nazionale e sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'ANA, con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica, nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta. Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

Art. 7

L'ammissione dei soci è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. Unitamente alla tessera associativa, il Gruppo consegna al nuovo socio una copia dello Statuto e dei Regolamenti nazionale e Sezionale

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.

Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio e per conoscenza al Capo Gruppo, per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

SOCI AGGREGATI

Art. 8

Gli Amici degli Alpini che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati non hanno qualifica di socio ordinario ma di "Socio aggregato"

La domanda di iscrizione a Socio aggregato è redatta su modello fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale dei Soci aggregati.

L'ammissione dei Soci aggregati è deliberata dal CDS. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Art. 9

I Soci aggregati, sono tenuti al rispetto del presente regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

I Soci aggregati non hanno diritto di voto, non possono accedere a cariche elettive e sono soggetti alle restrizioni di cui all' art. 8 del Regolamento nazionale.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del Socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del CDS.

Art. 10

Tutti i soci, ordinari e aggregati, hanno diritto di frequentare i locali sociali.

In tali locali tutti i soci dell'Associazione sono considerati graditi ospiti.

TESSERAMENTO

Art. 11

Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° di gennaio di ogni anno, ha inizio dal mese di ottobre dell'anno precedente e si chiude entro il 1° marzo dell'anno in corso.

Entro il 15 marzo i Gruppi devono far pervenire in Sezione l'elenco dei soci che hanno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso e devono versare l'importo delle relative quote.

Oltre all'importo del bollino che costituisce la quota sociale, la Sezione ed i Gruppi possono riscuotere dai propri soci e trattenere le quote supplementari stabilite dalle loro Assemblee ai sensi dell'Art. 39, comma 2 dello Statuto. In ogni caso i Gruppi devono provvedere al saldo dell'estratto conto inviato dalla Sezione entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno in corso.

CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Art.12

Le cariche elettive sezionali sono:

- Presidente della Sezione;
- Consigliere Sezionale;
- Revisore dei Conti;
- Membro della Giunta di scrutinio
- Delegato all'Assemblea Nazionale

Art.13

Tutti i Soci Ordinari della Sezione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica elettiva sezionale.

Art.14

Con riferimento all'Art. 8 bis dello Statuto, chiunque ricopra la carica di Presidente della Sezione deve dare le dimissioni da detta carica prima di formalizzare la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative o a cariche associative nazionali (Presidente o Consigliere nazionale).

Chiunque partecipi alle predette elezioni come candidato, oppure accetti cariche politico-amministrative, non può assumere la carica di Presidente della Sezione per un periodo di un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dall'incarico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza dalla carica di Presidente, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Art. 15

Il socio che intende candidarsi ad una delle cariche di cui al precedente art. 12 deve formalizzare la propria candidatura con lettera indirizzata al CDS in carica e depositata in segreteria entro il 31 gennaio

Qualora al CDS non pervengano proposte sufficienti a coprire il numero dei candidati, il Presidente della Sezione può convocare lo stesso organismo allargato ai Capigruppo per cercare una soluzione d'intesa con i membri dello stesso.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SEZIONE

Art. 16

Gli organi direttivi della Sezione sono:

- L'Assemblea Sezionale dei Delegati;
- Il Presidente della Sezione;
- Il Consiglio Direttivo Sezionale;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- La Giunta di Scrutinio.

ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art 17

L'Assemblea Sezionale dei Delegati è costituita dalla riunione dei Delegati di tutti i Gruppi della Sezione.

Essa delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione.

E' convocata:

- in sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
 - in sede straordinaria, quando il Presidente e/o il C.D.S., a maggioranza qualificata di 2/3, lo giudicano necessario; oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Delegati ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto
- Tali richieste devono essere presentate per iscritto in segreteria con l'indicazione degli argomenti specifici da trattare, almeno 30 giorni prima della convocazione.

Art. 18

L'Assemblea Sezionale dei Delegati, ordinaria, è convocata per:

- deliberare in merito alla relazione morale del Presidente;
- deliberare in merito al rendiconto finanziario consuntivo e preventivo
- discutere e deliberare in merito agli argomenti all'o.d.g.;
- fissare le quote sociali;
- eleggere quando in scadenza le cariche direttive sezionali di cui al precedente art. 12.

Art. 19

L'Assemblea Sezionale dei Delegati (ordinaria e/o straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Capi Gruppo a mezzo posta (ordinaria o elettronica) almeno 20 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Tale avviso deve contenere data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, gli argomenti all'O.d.g. e, quando fra essi vi siano elezioni a cariche direttive sezionali, l'elenco dei candidati.

Art. 20

All'Assemblea Sezionale dei Delegati, convocata in sede ordinaria , hanno diritto di intervenire i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Alle Assemblee Sezionali dei Delegati, convocate in sede straordinaria, hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 21

L'Assemblea sezionale dei Delegati (ordinaria e/o straordinaria) è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Delegati aventi diritto, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti (fisicamente o per delega).

L'Assemblea, su proposta del Presidente della Sezione, nomina un proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea deve far eleggere, per alzata di mano, tra i disponibili, un segretario e, quando si eleggono cariche elettive sezionali, tre scrutatori, che costituiscono la "Commissione elettorale.

I tre scrutatori ne sceglieranno tra loro uno che assumerà la carica di "Presidente della Commissione elettorale".

Art. 22

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Delegati presenti.

Qualora però il numero dei partecipanti sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dai 2/3 dei Delegati presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano mentre per le cariche elettive sezionali si procede con votazione segreta e con scheda distinta per Presidente della Sezione, Consiglieri, Revisori dei Conti, Componenti della Giunta di Scrutinio e Delegati all'Assemblea Nazionale.

Il Segretario dell'Assemblea deve curare la compilazione del verbale che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso

Art.23

Il Presidente sezionale viene eletto a maggioranza assoluta (50% dei Delegati più uno).

Se nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Nel caso di elezione del Presidente della Sezione si può procedere per acclamazione ove un solo socio sia candidato e ove nessun Delegato chieda espressamente la votazione per scheda segreta

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Art. 24

Sono eletti Consiglieri sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano d'età.

I consiglieri durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive alla stessa carica.

I revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della Giunta di

Scrutinio, cinque effettivi, sono eletti con le stesse modalità dei consiglieri, durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive alla stessa carica.

I Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero spettante alla Sezione, sono eletti con le stesse modalità dei Consiglieri, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 25

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10.

I gruppi che non superano i 10 soci hanno comunque diritto ad un delegato.

I membri del CDS ed i Revisori dei Conti sono tenuti a presenziare alla Assemblea Sezionale dei Delegati.

I soci non delegati che desiderano partecipare all'Assemblea, non possono votare ma possono prendere la parola, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 26

Al Capo Gruppo è assegnato, di diritto, uno dei posti di delegato spettante al Gruppo.

Egli può farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altro Delegato o nel caso in cui al Gruppo ne spetti un solo, da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti ogni anno tra i Soci del Gruppo, nella Assemblea Ordinaria Annuale del Gruppo.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo altri due delegati del proprio gruppo che gli abbiano rilasciato delega scritta e firmata.

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 27

Il Presidente è il rappresentante legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in quanto tale firma tutti gli atti della Sezione.

Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.

Art. 28

Il Presidente ha le seguenti responsabilità ed assolve ai seguenti compiti:

- E' il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento sezionale.
- Convoca e può presiedere le Assemblee, il C.D.S. e la riunione dei Capi Gruppo..
- Indica i due Vicepresidenti.
- E' il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione.

- Partecipa al Comitato di redazione del giornale sezionale.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente, sentiti i due Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario. Appena possibile, poi, ne riferisce al CDS che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art . 29

Il CDS è l'organo deliberante della Sezione ed è composto dal President della Sezione e da 12 Consiglieri Sezionali.

Deve provvedere, nella prima riunione entro 20 giorni dalle elezioni, a nominare:

1. Tra i consiglieri stessi: due Vice Presidenti, di cui uno vicario, su indicazione del Presidente.
2. Tra i consiglieri o tra i soci della Sezione:
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Cerimoniere;
 - il Responsabile Operativo dell'Unità di Protezione Civile (UPC);
 - il Referente Centro Studi ANA (CSA);
 - il Responsabile del Gruppo Giovani (RGG);
 - il Direttore del giornale sezionale;
 - il Coordinatore del Gruppo Sportivo Alpini (CGSA).

Art. 30

Per esigenze organizzative particolari il CDS può essere allargato ai Capi Gruppo (CDSA).

Quand convocato l'organismo funziona con le stesse modalità e prerogative del CDS.

Art. 31

In seno al C.D.S.le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede e cioè del Presidente della Sezione o di chi ne fa le veci.

La riunione del C.D.S. avviene mensilmente.

Alla stessa prendono parte, senza diritto di voto, qualora non consiglieri:

- il Segretario,
- il Tesoriere,
- ed eventualmente altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto per rinuncia del proprio mandato

Chi per qualsiasi motivo cessi di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito dal primo dei non eletti nella precedente Assemblea dei Delegati della Sezione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32

Il Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 giorni dalla sua elezione, deve eleggersi un Presidente.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 33

I bilanci consuntivi e preventivi e i rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti devono curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in segreteria, a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Sezionale dei Delegati

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 34

La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a socio e accertare l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto.

Tale carica è compatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Art. 35

La Giunta di Scrutinio si riunisce quando necessario per esaminare le domande degli aspiranti soci.

Le domande devono essere esaminate, quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla presentazione alla Sezione e restituite alla segreteria con la firma di almeno 3 (tre) membri della Giunta.

Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta di Scrutinio deve inoltrare al Presidente della Sezione un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

La Giunta di Scrutinio può addivenire a periodiche verifiche del repertorio dei soci e comunicarne i risultati al Presidente.

GRUPPI

Art. 36

A mente di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto la costituzione di un gruppo avviene per delibera del CDS. a seguito di domanda inoltrata al Presidente della Sezione da un Alpino che ha raccolto l'adesione del numero minimo di 10 persone che hanno i requisiti previsti.

ORGANI DIRETTIVI DEL GRUPPO

Art. 37

Gli organi direttivi del Gruppo sono:

- Assemblea dei Soci del Gruppo;

- Consiglio Direttivo del Gruppo;
- Capo Gruppo.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO

Art. 38

Ogni anno, tra il 1° di novembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il Capo Gruppo deve convocare l'Assemblea dei Soci del Gruppo per:

- discutere e deliberare sulla relazione morale ed il rendiconto finanziario;
- determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed interessanti l'attività del Gruppo;
- eleggere i Delegati all'Assemblea Sezionale;
- eleggere, quando in scadenza, il Capogruppo ed i componenti del Consiglio direttivo del gruppo .

Art. 39

La convocazione dell'Assemblea dei Soci del Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto a tutti i soci e per conoscenza al Presidente della Sezione e al Consigliere delegato al Gruppo con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata..

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora, comprese le deleghe, sia presente almeno la metà più uno dei soci ordinari del Gruppo, in regola col tesseramento.

In seconda convocazione, che può avere inizio un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Il socio ordinario, in regola col tesseramento, impossibilitato, può farsi rappresentare con delega scritta e firmata.

Ogni socio ordinario può avere una sola delega.

I soci aggregati partecipano all'Assemblea come semplici uditori.

Art. 40

L'Assemblea dei soci del Gruppo può essere convocata in via straordinaria :

- ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga necessario;
- quando un quinto dei soci ordinari ne faccia esplicita richiesta scritta, specificandone i motivi, al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente della Sezione.

In questo caso la riunione deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora entro i primi venti giorni il Capo Gruppo non avesse inviato la prescritta convocazione, questa verrà fatta entro i successivi quindici giorni direttamente dal Presidente della Sezione.

Art. 41

Quando in scadenza, l'Assemblea dei soci del Gruppo elegge il Capogruppo ed un numero pari di Consiglieri, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 (dodici) a seconda della consistenza del Gruppo.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate per durata a quelle sezionali e sono senza limiti di rieleggibilità.

Art. 42

Le comunicazioni previste dall'art. 29 dello statuto relative a:

- approvazione della relazione morale e finanziaria e copia della stessa;
- cariche direttive del gruppo;
- situazione numerica e nominativa dei soci;
- nominativi dei Delegati all'Assemblea Sezionale;
- programma delle attività;
- eventuali nominativi di candidati a cariche elettive sezionali,

devono essere inviate alla Sezione entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea dei Soci del Gruppo.

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO

Art. 43

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è l'organo deliberante del Gruppo ed è composto dal Capogruppo e da un numero pari di Consiglieri.

Il Consiglio, presieduto dal Capogruppo, nomina tra i suoi componenti un Vice Capogruppo e tra tutti i soci del Gruppo un segretario/tesoriere, possibilmente un addetto sportivo ed un responsabile di Protezione Civile ed eventuali altri incaricati che si rendessero necessari.

Art. 44

Se durante il triennio un posto di Consigliere, per qualsiasi motivo si rendesse vacante, quel posto verrà occupato dal primo dei non eletti nell'ultima Assemblea dei Soci del Gruppo e scadrà con il consiglio in essere.

In caso di parità sarà scelto il socio più anziano di età.

Nel Caso si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, il posto di Capo Gruppo, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Capo Gruppo fino alla successiva Assemblea.

Art.45

Il funzionamento dei Gruppi è soggetto al controllo del C.D.S. che potrà esonerare il Capogruppo ed il Consiglio Direttivo del Gruppo, nominando un commissario, con compiti termine di mandato definiti.

Art.46

Ogni socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente le attività del Gruppo al quale appartiene, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la delibera è stata presa.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 47

IL giornale ufficiale della Sezione di Pavia è "L'ALPINO PAVESE - NOTIZIARIO".

Il C.D.S. nomina e revoca il Direttore responsabile e il Comitato di Redazione.

La carica di Direttore Responsabile è compatibile con quella di Presidente della Sezione.

Il Direttore, d'accordo col comitato di redazione può avvalersi della collaborazione di persone estranee al Comitato di Redazione stesso.

Il giornale sezionale è quadrimestrale e viene distribuito gratuitamente, tramite posta, a tutti i soci.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art.48

Ai sensi dello'Art. 2 dello Statuto è costituita in seno alla Sezione di Pavia una Unità di Protezione Civile (UPC) alla quale possono aderire,avendone i requisiti, tutti i soci della Sezione in regola con il tesseramento.

Il responsabile di detta UPC è il Presidente della Sezione che, sentito il parere del CDS, nomina un Responsabile Operativo.

Qualora non Consigliere e qualora si debbano trattare argomenti riguardanti la specifica attività, partecipa alle riunioni del CDS senza diritto di voto.

L'U.P.C. non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante apposita voce di spesa del bilancio sezionale.

L'UPC ha un proprio regolamento deliberato ed approvato dall'Assemblea Sezionale dei Delegati.

GRUPPO SPORTIVO ALPINI.

Art.49

Nell'ambito della Sezione è costituito il Coordinamento del Gruppo Sportivo Alpini (CGSA).

Come previsto dall'Art. 29 del presente regolamento, nella prima riunione dopo l'Assemblea Sezionale dei Delegati, il CDS nomina un responsabile che può essere scelto tra i Consiglieri o non.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 50

Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo è deliberato rispettivamente da una Assemblea Sezionale dei Delegati o Assemblea dei Soci del Gruppo straordinarie.

Per la validità di queste assemblee devono essere presenti personalmente o per delega almeno due terzi degli aventi diritto.

La delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduce per oltre un anno al di sotto del numero minimo stabilito dall'Art. 27 dello Statuto.

Art 51

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sociale passa ai componenti del C.D.S. i quali ne terranno la gestione per un periodo massimo di 24 mesi per l'eventualità della sua ricostruzione.

Trascorso tale termine, le attività resteranno acquisite al patrimonio dell'A.N.A.

Nel caso di scioglimento di un Gruppo, gli eventuali fondi residui, trascorso il termine di 12 mesi senza la ricostituzione, devono essere devoluti ad un fondo di solidarietà ed il Gagliardetto deve essere consegnato per la custodia, al Presidente della Sezione.

MODIFICHE

Art 52

Il presente regolamento potrà essere modificato solo dall'Assemblea Sezionale dei Delegati.

Le modifiche saranno valide dopo la loro approvazione da parte del CDN.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 53

Per tutto ciò che non è specificatamente previsto nel presente regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.